



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA  
PRESIDENZA

Direzione generale della protezione civile

Prot. n. 19907

### ORDINANZA N. 9/DGPC DEL 22.07.2020

**Oggetto:** **Emergenza coronavirus - Campagna antincendi 2020 - Approvazione dello schema di convenzione per l'adozione di misure straordinarie di contrasto alla diffusione della malattia infettiva Covid-19 per la base operativa antincendio di Fenosu.**

#### IL DIRETTORE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE

- VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTA la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 recante "Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali";
- VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante "Codice di protezione civile";
- VISTA la legge regionale 17 gennaio 1989, n. 3 recante "Interventi in materia di protezione civile";
- VISTA la legge regionale 9 marzo 2020, n. 9 recante "Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili", ed in particolare gli articoli 3 e 4 della suddetta legge che sostituiscono gli articoli 7 e 8 della L.R. 3/1989;
- VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020,



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA  
PRESIDENZA

Direzione generale della protezione civile

n. 630 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” ed in particolare l'art. 1 con il quale è disposto che il Capo del Dipartimento della protezione civile assicuri il coordinamento degli interventi necessari, avvalendosi, tra gli altri soggetti, di soggetti attuatori che agiscono sulla base di specifiche direttive;

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 627 del 27 febbraio 2020 recante “Nomina del Soggetto attuatore per il coordinamento delle attività poste in essere dalle strutture della Regione Autonoma della Sardegna, competenti nei settori della protezione civile e della sanità, impegnate nella gestione dell'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” che nomina il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna soggetto attuatore ai sensi dell'art. 1 c.1 della OCDPC 630/2020;

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 639 del 25 febbraio 2020 recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” e, in particolare, l'art. 3 che autorizza l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, in qualità di soggetto attuatore ai sensi dell'art. 1 comma 1 dell'OCDPC 630/2020;

VISTI i decreti-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni con la legge 5 marzo 2020 n. 13, del 2 marzo 2020 n. 9, del 9 marzo 2020 n. 14, del 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni con legge 24 aprile 2020 n. 27, del 25 marzo 2020 n. 19, convertito con modificazioni con legge 22 maggio 2020, n. 35, del 8 aprile 2020 n. 22, convertito con modificazioni con legge 6 giugno 2020 n. 41, del 8 aprile 2020 n. 23, convertito con modificazioni con legge 5 giugno 2020 n. 40, del 30 aprile 2020 n. 28, convertito con modificazioni con legge 25 giugno 2020 n. 70, 10 maggio 2020 n. 29, 10 maggio 2020 n. 30, convertito con modificazioni con legge 2 luglio 2020 n. 72, 16 maggio 2020 n. 33, convertito



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA  
PRESIDENZA

Direzione generale della protezione civile

con modificazioni con legge 14 luglio 2020 n. 74, 19 maggio 2020 n. 34 e 16 giugno 2020 n. 52;

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020, 22 marzo 2020, 1° aprile 2020, 10 aprile 2020, 26 aprile 2020, 17 maggio 2020, 18 maggio 2020, 11 giugno 2020 e 14 luglio 2020;

VISTE le ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Regione Sardegna, ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, n. 2 del 24.02.2020, n. 3 del 27.02.2020, n. 4 dell'08.03.2020, n. 5 del 09.03.2020 e relativa nota esplicativa n. 2593 del 13.03.2020, n. 6 del 13.03.2020, n. 7 dell'08.03.2020, n. 8 del 13.03.2020, n. 9 del 14.03.2020 e relativa nota esplicativa n. 3/EM del 16.03.2020, n. 11 del 24.03.2020, nn. 12 e 13 del 25.3.2020, nn. 14, 15 e 16 del 03.04.2020, n. 17 del 04.04.2020 e n. 18 del 07.04.2020, n. 19 del 13.04.2020, n. 20 del 02.05.2020, 21 del 03.05.2020, n. 22 del 13.05.2020, n. 23 del 17.05.2020, n. 24 del 19.05.2020, n. 25 del 23.05.2020, n. 26 del 29.05.2020, n. 27 del 02.06.2020, n. 28 del 07.06.2020, n. 29 del 14.06.2020, n. 30 e n. 31 del 04.07.2020, n. 34 e n. 35 del 15.07.2020;

VISTA la deliberazione della giunta regionale n. 13/25 del 17.03.2020 recante "Coordinamento degli interventi urgenti e dei servizi di soccorso in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. Dichiarazione dello stato di emergenza di rilievo regionale di cui al comma 4 dell'art. 7 della L.R. 3/1989, come sostituito dall'art. 3 della L.R. 9/2020" e relativo allegato recante "Misure operative di protezione civile per fronteggiare l'emergenza COVID-19 nel territorio della Regione Sardegna";

CONSIDERATO inoltre, che le attività di cui allo stato di emergenza di rilievo regionale dichiarato con Delib. G.R. n. 13/25 sono complementari a quelle di cui alla OCDPC 630/2020 e alle relative direttive;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. 10 del 23.03.2020 recante "Coordinamento delle strutture e delle componenti di protezione civile e attuazione degli interventi urgenti e di soccorso in conseguenza del rischio



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA  
PRESIDENZA

Direzione generale della protezione civile

sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. Ordinanza ai sensi dell'art. 8 della L.R. 3/1989 come sostituito dall'art. 4 della L.R. 9/2020, in materia di protezione civile nel territorio regionale della Sardegna”;

- VISTO in particolare l'art. 8 della citata ordinanza n. 10/2020 con la quale il Presidente della Regione ha disposto che il Direttore generale della protezione civile possa provvedere anche mediante ordinanze di protezione civile in deroga alla normativa regionale vigente, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea, e nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale nelle materie di legislazione concorrente;
- VISTO il decreto dell'Assessore del personale n. 1E del 30.06.2020 che attribuisce l'incarico di Direttore generale della protezione civile all'ing. Antonio Pasquale Belloi;
- VISTE le ordinanze del Direttore generale della protezione civile n. 1 e n. 2 del 31.03.2020, n. 3 del 10.04.2020, n. 4 del 15.04.2020, n. 5 del 19.05.2020 e n. 6 del 20.05.2020, n. 7 del 12.06.2020 e n. 8 del 20.05.2020;
- VISTO l'ordine di servizio n. 6 del Direttore generale della protezione civile prot. n. 5123 del 24.03.2020 e il documento allegato recante “Misure operative di protezione civile per fronteggiare l'emergenza COVID-19 nel territorio della regione Sardegna – Attuazione della DGR n. 13/25 del 17.03.2020 nella Direzione generale della protezione civile” nella sua revisione n. 2 del 30.04.2020;
- VISTO il Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro della Regione Autonoma della Sardegna, trasmesso dalla Direzione generale dell'organizzazione e del personale, con nota n. 18058 del 3 giugno 2020;
- VISTO il Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2020-2022, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 28/16 del 04.06.2020;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA  
PRESIDENZA

Direzione generale della protezione civile

- CONSIDERATO** che il Corpo forestale e di vigilanza ambientale, in ottemperanza alle disposizioni del punto 11.6.6 del suddetto Piano Regionale Antincendi, nella campagna antincendi in corso, ospita presso la Base operativa di Fenosu un Elicottero di tipo Ecureuil AS 350 B3 (presente dal 1 maggio al 31 ottobre) e un Elicottero tipo AIRBUS 332L1 adibito al trasporto di 15 persone;
- CONSTATATO** il personale degli equipaggi delle due Società elicotteristiche presenti in base e gli elitrasportati del CFVA e di Forestas è costituito da 13-15 persone, 8 di equipaggio e 5-7 elitrasportati, e che la struttura di Fenosu, attualmente non è servita dalla rete fognaria, e gli scarichi sono trattati con sistema di smaltimento tramite 2 serbatoi, che necessitano lo svuotamento periodico con oneroso servizio di autospurgo;
- VALUTATO** che, per garantire la massima efficacia ed efficienza del modulo operativo presente presso la base operativa di Fenosu, è di fondamentale importanza mantenere in essere i moduli operativi già sperimentati in questi ultimi e che la struttura di Fenosu ha assunto un rilievo regionale ed fin dalla fine degli anni '90 sede di sperimentazione per la lotta attiva antincendio, dapprima con l'Elitanker, poi con due aerei Dromader ed ora con il Superpuma e il suo equipaggio di elitrasportati;
- PRESO ATTO** che in ragione della prossimità con l'aeroporto civile di Fenosu, vi è la possibilità di addivenire ad un accordo con la Società di gestione dell'aeroporto, titolare dell'adiacente area aeroportuale, che renderebbe disponibili, oltre ai locali dell'aeroporto (indispensabili per la sistemazione degli equipaggi dei velivoli e degli elitrasportati), anche le infrastrutture, tra cui il deposito di carburante da 50mila litri, garantendo, in tutta sicurezza e con la massima efficienza ed efficacia, tutti i servizi AIB offerti dalla Base operativa di Fenosu fino alla scorsa campagna antincendi;
- ATTESO** che le attività antincendio non possono essere svolte con le procedure ordinariamente adottate nelle strutture attualmente disponibili, in ossequio alle disposizioni derivanti dal contesto emergenziale in atto;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA  
PRESIDENZA

Direzione generale della protezione civile

- RITENUTO** che per assicurare la piena fruibilità al personale afferente alla Base operativa di Fenosu, sia quindi necessario ricorrere a mezzi e poteri straordinari in deroga alla vigente normativa regionale, riguardante le competenze degli Uffici regionali, affinché siano acquisiti per il tempo strettamente necessario i locali idonei a consentire la fruibilità in sicurezza del personale destinato alla base operativa di Fenosu;
- VISTO** lo schema di “Convenzione” che regola la temporanea locazione alla Regione Autonoma della Sardegna dei locali dell'adiacente area aeroportuale di proprietà della Società SOGEAOR di Oristano, predisposto in collaborazione tra le parti e condiviso via email tra il 15 e il 17 luglio 2020;
- CONSIDERATO** che, inoltre, ai costi necessari per la locazione, l'uso e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture individuate, atte a consentirne l'utilizzo, nel rispetto delle misure di contrasto al COVID-19, della base operativa di Fenosu, si potrà far fronte attraverso le risorse finanziarie all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- DATO ATTO** che il Direttore generale della di protezione civile, ai sensi e per gli effetti del combinato di cui alla DGR 13/25 del 17.03.2020 e dell'Ordinanza n. 10 del 23.03.2020 è delegato dal Presidente della Regione Sardegna ad assicurare il coordinamento degli interventi di protezione civile a supporto delle attività nel settore della sanità, anche mediante ordinanze di protezione civile e in deroga alle disposizioni regionali;
- RITENUTO** che per quanto su esposto il presente provvedimento è di pertinenza del Direttore generale della protezione civile;

### **ORDINA**

- Art. 1) E' approvato lo schema di convenzione ex art. 11 della Legge 241/1990, allegato sotto la lettera A alla presente ordinanza per farne parte integrante e sostanziale, finalizzata alla locazione dell'immobile, rientrante nella titolarità della Società SO.GE.A.OR. srl in liquidazione, sito in località Fenosu, Comune di Oristano, di



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA  
PRESIDENZA

Direzione generale della protezione civile

superficie complessiva di mq 320 circa, identificato come “Ex Uffici amministrativi SOGEAOR”, facente parte del più ampio complesso di strutture che compongono il sistema aeroportuale di Fenosu, che deve essere reso idoneo all'utilizzo per le finalità antincendio, nel rispetto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro della Regione Autonoma della Sardegna stabilite dal Protocollo di regolamentazione trasmesso con nota n. 18058 del 3 giugno 2020.

- Art. 2) L'immobile oggetto della convenzione di cui allo schema approvato al precedente articolo 1, potrà essere sottoposto ad intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria, anche attraverso l'avvalimento delle maestranze messe a disposizione dall'Agenzia Forestas, secondo quanto disposto dalla Direzione generale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale in accordo con la Direzione generale della protezione civile.
- Art. 3) A seguito della sottoscrizione della convenzione, è data attuazione alla locazione dell'immobile e alla realizzazione degli eventuali interventi valutati necessari, mediante gli atti di competenza e gli impegni previsti a carico delle parti firmatarie,
- Art. 4) Per i costi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all'art. 2, nonché quelli relativi alla locazione dell'immobile, si potrà far fronte attraverso le risorse finanziarie destinate all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

La presente ordinanza è immediatamente efficace ed è pubblicata sul sito istituzionale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti i soggetti coinvolti.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

**Il Direttore generale**  
F.to Antonio Pasquale Belloi

**EMERGENZA CORONAVIRUS - CAMPAGNA ANTINCENDI 2020**  
**DISPOSIZIONI CONTRO LA DIFFUSIONE DELLA MALATTIA INFETTIVA COVID-19**  
**Adozione di misure straordinarie per la Base operativa antincendio di Fenosu**

**Convenzione**

**TRA**

La **Società SO.GE.A.OR. srl** in liquidazione avente sede legale in Oristano - S.P. 57 - Km 3,5/4 - Località Fenosu – codice fiscale 00702870957, di seguito individuata come Società titolare, rappresentata dal liquidatore Alberto Annis,

**E**

La **Regione Automa della Sardegna**, con sede in Cagliari Viale Trento 69 – codice fiscale 80002870923, di seguito individuata come parte conduttrice, rappresentata da:

- Ing. Antonio Pasquale Belloi, in qualità di Direttore generale della protezione civile,
- Dott. Antonio Casula, in qualità di Direttore generale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale,

**PREMESSA**

Visto lo Statuto speciale della Regione Sardegna e le relative norme di attuazione;

Visto l'art. 11 della legge 7 febbraio 1990 n. 241 che consente alle Amministrazioni pubbliche di concludere accordi con i privati, per il perseguimento del pubblico interesse;

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante “Codice di protezione civile”;

Vista la legge regionale 17 gennaio 1989, n. 3 recante “Interventi in materia di protezione civile”;

Vista la legge regionale 9 marzo 2020, n. 9 recante “Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, ed in particolare gli articoli 3 e 4 della suddetta legge che sostituiscono gli articoli 7 e 8 della L.R. 3/1989;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 recante “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

Visti i decreti-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni con la legge 5 marzo 2020 n. 13, del 2 marzo 2020 n. 9, del 9 marzo 2020 n. 14, del 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni con legge 24 aprile 2020 n. 27, del 25 marzo 2020 n. 19, convertito con modificazioni con legge 22 maggio 2020, n. 35, del 8 aprile 2020 n. 22, convertito con modificazioni con legge 6 giugno 2020 n. 41, del 8 aprile 2020 n. 23, convertito con modificazioni con legge 5 giugno 2020 n. 40, del 30 aprile 2020 n. 28, convertito con modificazioni con legge 25 giugno 2020 n. 70, 10 maggio 2020 n. 29, 10 maggio 2020 n. 30, convertito con modificazioni con legge 2 luglio 2020 n. 72, 16 maggio 2020 n. 33, convertito con modificazioni con legge 14 luglio 2020 n. 74, 19 maggio 2020 n. 34 e 16 giugno 2020 n. 52;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020, 22 marzo 2020, 1° aprile 2020, 10 aprile 2020, 26 aprile 2020, 17 maggio 2020, 18 maggio 2020, 11 giugno 2020 e 14 luglio 2020;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 627 del 27 febbraio 2020 che nomina il Presidente della Regione Sardegna, soggetto attuatore degli interventi di cui all'OCDPC 630/2020;

Viste le ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Regione Sardegna, ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, n. 2 del 24.02.2020, n. 3 del 27.02.2020, n. 4 dell'08.03.2020, n. 5 del 09.03.2020 e relativa nota esplicativa n. 2593 del 13.03.2020, n. 6 del 13.03.2020, n. 7 dell'08.03.2020, n. 8 del 13.03.2020, n. 9 del 14.03.2020 e relativa nota esplicativa n. 3/EM del 16.03.2020, n. 11 del 24.03.2020, nn. 12 e 13 del 25.3.2020, nn. 14, 15 e 16 del 03.04.2020, n. 17



del 04.04.2020 e n. 18 del 07.04.2020, n. 19 del 13.04.2020, n. 20 del 02.05.2020, 21 del 03.05.2020, n. 22 del 13.05.2020, n. 23 del 17.05.2020, n. 24 del 19.05.2020, n. 25 del 23.05.2020, n. 26 del 29.05.2020, n. 27 del 02.06.2020, n. 28 del 07.06.2020, n. 29 del 14.06.2020, n. 30 e n. 31 del 04.07.2020, n. 34 e n. 35 del 15.07.2020;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 13/25 del 17.03.2020 recante “Coordinamento degli interventi urgenti e dei servizi di soccorso in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. Dichiarazione dello stato di emergenza di rilievo regionale di cui al comma 4 dell'art. 7 della L.R. 3/1989, come sostituito dall'art. 3 della L.R. 9/2020” e relativo allegato recante “Misure operative di protezione civile per fronteggiare l'emergenza COVID-19 nel territorio della Regione Sardegna”;

Considerato inoltre, che le attività di cui allo stato di emergenza di rilievo regionale, dichiarato con la citata Delib. G.R. n. 13/25, sono complementari a quelle di cui alla OCDPC 630/2020 e alle relative direttive;

Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. 10 del 23.03.2020 recante “Coordinamento delle strutture e delle componenti di protezione civile e attuazione degli interventi urgenti e di soccorso in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. Ordinanza ai sensi dell'art. 8 della L.R. 3/1989 come sostituito dall'art. 4 della L.R. 9/2020, in materia di protezione civile nel territorio regionale della Sardegna”;

Visto in particolare l'art. 8 della citata ordinanza n. 10/2020, con la quale il Presidente della Regione ha disposto che il Direttore generale della protezione civile possa provvedere anche mediante ordinanze di protezione civile in deroga alla normativa regionale vigente, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea, e nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale nelle materie di legislazione concorrente;

Ritenuto di dover adottare misure per migliorare l'organizzazione delle attività di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto il Documento di Valutazione dei Rischi, elaborato ai sensi degli artt. 17, 28 e 29 del D.Lgs. 81 del 09 Aprile 2008 e s.m.i., relativo alla Struttura organizzativa del Corpo forestale e di vigilanza ambientale - Ed. 04 Rev. 01 del 20.05.2020, trasmesso in data 27 maggio 2020 dalla Direzione generale dell'organizzazione e del personale con nota n. 17647, e successiva nota integrativa prot. n. 44725 del 6 luglio 2020, con la quale il RSPP ha fornito ulteriori specifiche in merito alle strutture operative antincendi del CFVA;

Visto il Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro della Regione Autonoma della Sardegna, trasmesso dalla Direzione generale dell'organizzazione e del personale, con nota n. 18058 del 3 giugno 2020;

Visto il Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2020-2022, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 28/16 del 04.06.2020;

Considerato che il Corpo forestale e di vigilanza ambientale, in ottemperanza alle disposizioni del punto 11.6.6 del suddetto Piano Regionale Antincendi, anche nella campagna antincendi in corso, ospita presso la Base operativa di Fenosu un Elicottero di tipo Ecureuil AS 350 B3 (presente dal 1 maggio al 31 ottobre) e un Elicottero tipo AIRBUS 332L1 adibito al trasporto di 15 persone;

Costatato che il DVR e le ulteriori specifiche fornite dal RSPP evidenziano che i locali della Base operativa di Fenosu non risultano sufficienti ad accogliere il personale degli equipaggi delle due Società elicotteristiche presenti in base e gli elitransportati del CFVA e di Forestas (in tutto 13-15 persone, 8 di equipaggio e 5-7 elitransportati, così ridotti rispetto ai 10 delle passate stagioni a motivo della pandemia in atto) in quanto le superfici dei locali, già occupate dalle quattro componenti COP (C.F.V.A., Forestas, VVF e Protezione Civile per un totale di 8 persone) non risultano idonee a garantire una sistemazione logistica adeguata, dignitosa, igienica e sicura per i lavoratori, in maniera particolare nell'attuale situazione emergenziale in cui è imposto il distanziamento interpersonale. La struttura peraltro non è servita dalla rete fognaria, e gli scarichi sono trattati con sistema di smaltimento tramite 2 serbatoi, che necessitano lo svuotamento periodico con oneroso servizio di autospurgo;

Rilevato che, al fine di garantire la massima efficacia ed efficienza del modulo operativo presente presso la base operativa di Fenosu, è di fondamentale importanza mantenere in essere, quanto più possibile, i moduli operativi già sperimentati in questi ultimi anni (che hanno consentito risultati apprezzabili e riconosciuti a livello regionale e nazionale) in quanto la struttura di Fenosu ha ormai assunto un rilievo regionale e fin dalla fine degli anni '90 è sede di sperimentazione per la lotta attiva antincendio, dapprima con l'Elitanker, poi con due aerei Dromader ed ora con il Superpuma e il suo equipaggio di elitransportati;

Preso atto che in ragione della prossimità con l'aeroporto civile di Fenosu, vi è la possibilità di un accordo con la Società di gestione dell'aeroporto, titolare dell'adiacente area aeroportuale, che renderebbe disponibili oltre ai locali dell'aeroporto (indispensabili per la sistemazione degli equipaggi dei velivoli e degli elitrasportati) anche le infrastrutture, tra cui il deposito di carburante da 50mila litri, garantendo, in tutta sicurezza e con la massima efficienza ed efficacia, tutti i servizi AIB offerti dalla Base operativa di Fenosu fino alla scorsa campagna antincendi;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla stipula della presente "Convenzione" al fine di disciplinare la temporanea locazione dei locali dell'adiacente area aeroportuale di proprietà della Società SOGEAOR di Oristano;

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

#### **art. 1 - Premesse**

Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

#### **art. 2 – Oggetto della convenzione e ruoli delle parti**

La presente "Convenzione" regola la locazione dell'immobile, rientrante nella titolarità della Società SO.GE.A.OR. srl in liquidazione, sito in località Fenosu, Comune di Oristano, di superficie complessiva di mq 320 circa, identificato come "Ex Uffici amministrativi SOGEAOR", facente parte del più ampio complesso di strutture che compongono il sistema aeroportuale di Fenosu, da utilizzare per la campagna antincendi boschivi 2020, nel rispetto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro della Regione Autonoma della Sardegna stabilite dal Protocollo di regolamentazione trasmesso con nota n. 18058 del 3 giugno 2020.

La Società SO.GE.A.OR. s.p.a. concede alla Regione Autonoma della Sardegna l'uso dell'immobile così come sopra identificato per le finalità di utilizzo suddette. L'immobile, e in particolare l'area concessa alla parte conduttrice, è identificato nella planimetria allegata sotto la lettera "A", che individua anche gli spazi comuni.

La parte conduttrice accetta l'immobile sopradescritto e al contempo La Società SO.GE.A.OR., una volta che verrà verificata la insussistenza di problemi di sicurezza del volo e/o assicurative e/o di qualsivoglia altra natura ed ottenuto il nulla osta da parte dell'autorità per l'aviazione civile, si potrà impegnare anche a consentire, per la stessa durata della presente convenzione, la sosta dei velivoli sull'area aeroportuale antistante l'area partenze/arrivi e delle relative autocisterne di rifornimento.

#### **art. 3 – Durata della Convenzione**

La Convenzione avrà durata di quarantacinque giorni a decorrere dalla data di consegna dei locali fissata dalle parti per il giorno \_\_\_\_\_.

#### **art. 4 – Corrispettivo**

Il corrispettivo per l'intero periodo pattuito è stabilito in Euro 6.000,00 (seimila/00) più IVA di legge, a carico della Direzione generale della protezione civile, da pagarsi in unica soluzione, unitamente agli oneri di cui al successivo punto 5), entro 15 giorni dalla consegna dei locali a valere sulle risorse appositamente stanziare per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

#### **art. 5 – Ulteriori oneri a carico della Parte conduttrice**

Rimangono a carico della Direzione generale della protezione civile tutti i costi relativi alla riattivazione dell'immobile quali a titolo esemplificativo le pulizie, quelle iniziali e finali, le utenze elettrica e idrica, compresi quelli relativi alla riattivazione delle stesse, che saranno avviati a nome della società proprietaria e i cui oneri saranno quantificati al termine della durata del contratto mediante allegazione di fattura delle Società erogatrici dei rispettivi servizi.

#### **art. 6 – Destinazione dei locali oggetto del contratto**

Sottoscrivendo il presente accordo la parte conduttrice si impegna a non destinare l'immobile oggetto del contratto a usi diversi da quelli stabiliti se non dietro esplicito consenso della Società SO.GE.A.OR.. La richiesta di cambio di destinazione ed il relativo consenso dovranno essere redatti in forma scritta.

#### **art. 7 – Riparazioni ed interventi di ordinaria manutenzione**

La parte conduttrice provvedere ad effettuare ogni tipo di intervento di ordinaria e straordinaria manutenzione necessario per la salvaguardia dell'immobile e per consentirne la piena possibilità di utilizzo per la durata del contratto. In particolare la Direzione generale del Corpo Forestale e di V.A. valuta e dispone gli interventi necessari in accordo con la Direzione generale della protezione civile, che provvede ai relativi oneri.

L'uso e la gestione dei locali, sarà affidata alla Direzione generale del Corpo Forestale e di V.A..

#### **art. 8 – Registrazione e oneri fiscali**

La Convenzione viene stipulata nella forma della scrittura privata e sarà soggetto a registrazione, in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 634 del 26.10.1972 e successive modifiche ed integrazioni, con spese a cura della parte richiedente. Inoltre, è esente dall'imposta di bollo ai sensi del punto 16 della tabella All. 3 del D.P.R. 642 del 26.10.1972 e successive modifiche e integrazioni.

#### **art. 9 – Esonero dalla responsabilità e diritto di accesso ai locali**

La parte conduttrice dichiara di aver preso visione dei locali e di accettarli nello stato in cui essi si trovano al momento della sottoscrizione della presente convenzione, esonerando la Società proprietaria da qualsiasi responsabilità in merito.

#### **art. 10 – Modifiche alle clausole contrattuali**

Ogni modifica eventualmente apportata alla presente convenzione dovrà, a pena di nullità, essere redatta in forma scritta. L'adozione di comportamenti contrari al presente contratto non contestati dall'altra parte saranno qualificati come semplici atti di tolleranza e come tali non idonei ad incidere né a modificare per consuetudine o desuetudine sulle clausole contrattuali redatte per iscritto.

#### **art. 11 – Elezione di domicilio per comunicazioni**

Per le finalità di cui ai punti e per qualsiasi incombenza di legge le parti eleggono domicilio rispettivamente:

- la Sogeaor presso lo studio del liquidatore in Oristano Vico Umberto I N. 1;
- la Direzione generale della protezione civile presso la sede di Cagliari - Via Vittorio Veneto 28;
- il Corpo forestale e di vigilanza ambientale presso la sede di Cagliari - Via Biasi 7.

#### **art. 12 – Foro competente**

Ai sensi dell'articolo 447bis Codice di procedura civile in caso di controversia sorta tra le parti è competente a conoscere la causa il Tribunale del foro di Cagliari.

Cagliari, \_\_\_\_\_

Letto, approvato e firmato

**SO.GE.A.OR. srl in liquidazione**

**Dott. Alberto Annis**

**Il Direttore Generale della  
Protezione civile**

**Ing. Antonio Pasquale Belloi**

**Il Direttore Generale del CFVA**

**Dott. Antonio Casula**